



Edizione di venerdì 28 Novembre 2025

IMU E TRIBUTI LOCALI

Abitazione principale e fattispecie assimilate: le regole per il calcolo dell'IMU

di **Fabio Garrini**

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

L'acquisto degli omaggi natalizi

di **Viviana Grippo**

IVA

Aliquota IVA delle operazioni complesse con prezzo unico

di **Marco Peirola**

IMPOSTE SUL REDDITO

Interventi del DDL bilancio sulla soglia di partecipazione alle società di capitali

di **Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

IMPOSTE SUL REDDITO

Deducibilità IRPEF spese sostenute da artisti e professionisti dello spettacolo: il confine dell'uso promiscuo

di **Alessandra Magliaro, Sandro Censi**

OPINIONI E ISTITUZIONI

Il salto digitale degli Studi: l'AI ora è al servizio del Professionista

di **Milena Montanari**

Abitazione principale e fattispecie assimilate: le regole per il calcolo dell'IMU

di **Fabio Garrini**

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**LA CIRCOLARE
TRIBUTARIA**

IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

Nel presente contributo viene proposto uno specifico focus in vista della prossima scadenza del saldo IMU 2025: l'obiettivo è quello di fissare le regole principali per la corretta gestione della fattispecie più frequente che ci si trova a dover gestire, ossia quella dei fabbricati impiegati come abitazione principale da parte dei relativi possessori.

Il trattamento dell'abitazione principale

Prima di tutto vale la pena ricordare quali sono le previsioni stabilite a favore dei fabbricati destinati ad abitazione principale: ai fini IMU, l'abitazione principale e le relative pertinenze risultano esentati dal versamento del tributo. A questa regola generale fanno eccezione gli immobili di lusso, ossia quelli classificati in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per i quali è previsto il pagamento dell'IMU con applicazione di un'aliquota ridotta e una specifica detrazione.

Per i fabbricati di lusso sono comunque previste 2 agevolazioni:

? è possibile applicare una specifica aliquota agevolata, inferiore rispetto all'aliquota ordinaria prevista per gli altri fabbricati. L'art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019, prevede infatti:

«L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento».

Conseguentemente, il prelievo massimo consentito su tali immobili sarà calcolato con un'aliquota dello 0,6%;

? è prevista una specifica detrazione, da scomputare dall'imposta lorda calcolata. All'abitazione principale viene riconosciuta una detrazione regolata dal successivo comma 749:

«Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

La ripartizione di tale detrazione, va rimarcato, non dipende dalle quote di titolarità di ciascun possessore sull'immobile, ma piuttosto dal numero di soggetti che destinano l'immobile ad abitazione principale.

Quindi, qualora il marito sia proprietario dell'immobile al 75% e la moglie al 25%, se entrambi adibiscono l'immobile ad abitazione principale, comunque spetterà a ciascuno dei 2 una detrazione di 100 euro.

Ovviamente, trattandosi di una detrazione, essa può portare a ridurre l'imposta sino ad azzerarla, ma non può portare a credito il contribuente; nel caso di incapienza dell'imposta (detrazione superiore all'imposta dovuta sull'abitazione), la parte eccedente può essere utilizzata per ridurre l'imposta eventualmente dovuta con riferimento alle pertinenze.

La detrazione, con la stessa modalità con cui è riconosciuto il periodo di possesso dell'immobile, viene computata per mesi interi, con riferimento ai mesi dove le condizioni richieste sono soddisfatte per almeno 15 giorni.

Quindi, se il contribuente trasferisce residenza e dimora nell'immobile il 3 ottobre, potrà beneficiare della detrazione per 3/12 del suo importo.

La definizione

Una volta fissato il trattamento dell'immobile adibito ad abitazione principale, occorre definire quale fabbricato può essere definito come tale. Di questo si occupa l'art. 1, comma 741, lett. b), Legge n. 160/2019: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».*

Tralasciamo per il momento il tema dei familiari, che sarà approfondito nel successivo paragrafo.

La norma introduce, quindi, 2 requisiti che devono essere rispettati affinché ai fini IMU l'immobile possa essere qualificato quale abitazione principale del contribuente e quindi questo possa beneficiare delle corrispondenti agevolazioni:

? il congiunto accatastamento degli immobili;

? la coincidenza tra dimora e residenza (considerando a tal fine anche il nucleo familiare).

Sono 2 requisiti che dal 2011 caratterizzano la definizione di abitazione principale e che la distinguono dalla previgente ICI: nell'esame di tali requisiti vale la pena fare un raffronto con quanto previsto per il vecchio tributo comunale, al fine di evidenziare come la definizione di abitazione principale sia davvero molto diversa rispetto al passato.

Il classamento unitario

Il primo punto da esaminare è quello relativo alle risultanze catastali dell'immobile: ai fini IMU l'agevolazione spetta solo quando vi sia il congiunto accatastamento dell'immobile adibito ad abitazione principale da parte del contribuente.

Come si ricorderà, ai fini ICI, la Cassazione aveva invece introdotto una particolare interpretazione (oltremodo discutibile a giudizio di chi scrive) del concetto catastale di abitazione principale di fatto stabilendo che, a dispetto delle risultanze catastali, ciò che rilevava era l'effettivo utilizzo che il contribuente faceva dell'immobile. La definizione di abitazione principale ai fini IMU accantona definitivamente tale interpretazione, in quanto attualmente *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare»*.

Conseguentemente, il contribuente che deciderà di utilizzare come unica abitazione immobili che catastalmente sono separati, non potrà considerarli entrambi abitazione principale ma, al contrario, solo per uno potrà invocare le agevolazioni, mentre l'altro dovrà scontare l'imposta come un fabbricato qualsiasi.

Questo finché egli non avrà provveduto a un accatastamento unitario: il contribuente che deciderà di utilizzare come unica abitazione immobili che catastalmente sono separati, non potrà considerarli entrambi abitazione principale ma, al contrario, solo per uno di questi potrà invocare le agevolazioni per abitazione principale (l'esenzione, ovvero l'aliquota agevolata e la detrazione per gli immobili di lusso), mentre l'altro dovrà scontare l'imposta sulla base dell'aliquota ordinaria stabilita dal Comune.

Come confermato dalla circolare n. 3/DF/2012, dalla lettura della norma emerge, innanzitutto, che l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in Catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione dell'esenzione e delle riduzioni IMU per questa

previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.

Sul tema va però ricordata la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E/2016, riguardante il caso di più unità immobiliari che presentano distinte titolarità e quindi non possono essere fuse: per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare 2 distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. Malgrado la norma IMU sia piuttosto secca nel richiedere che l'immobile sia catastalmente unito, la descritta procedura rende equivalente la situazione a una fusione, almeno sotto il profilo fiscale. Pertanto, qualora i contribuenti si trovassero con 2 porzioni di immobile con diverse titolarità, al fine di poter beneficiare dell'esenzione IMU su entrambe le porzioni di fabbricato, è necessario che si attivino secondo le indicazioni descritte.

Residenza e dimora

Anche con riferimento al secondo requisito vi sono delle caratteristiche ben precise da rimarcare.

Mentre ai fini ICI, il trattamento agevolato per l'abitazione principale era riconosciuto a favore dell'immobile nel quale il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale (la residenza anagrafica era relegata a semplice parametro presuntivo della dimora abituale), ai fini IMU viene invece richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile per il quale si invocano le agevolazioni.

Prescindendo dalla regolarità anagrafica della situazione, nei fatti ai fini ICI il contribuente poteva avere residenza e dimora abituale in 2 luoghi diversi e, dimostrando in quale immobile avesse stabilito la sua dimora, poteva beneficiare delle agevolazioni ICI su di esso. Si pensi al contribuente con casa a Milano che acquistava un'abitazione a Forte dei Marmi (divenendo quindi proprietario di 2 abitazioni): malgrado avesse deciso di trasferire la residenza a Forte dei Marmi, se avesse dimostrato di dimorare a Milano avrebbe potuto considerare esente dall'ICI l'abitazione di Milano. Il che ovviamente prestava il fianco a manovre elusive, oltre che creare non poca confusione in sede di verifica del tributo.

Tale situazione è del tutto superata: ai fini IMU viene espressamente stabilito che può considerarsi abitazione principale solo l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto, nel caso descritto riguardante il contribuente che ha stabilito la residenza in altro immobile successivamente acquistato, ci si troverebbe nella particolare situazione in cui nessuno dei 2 immobili potrebbe beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e il contribuente dovrebbe su entrambi scontare la

tassazione ordinaria.

Sul punto (diversità del presupposto anagrafico IMU rispetto all'ICI) consta una chiara indicazione della Cassazione nell'ord. n. 4166/2020, ribadita nella più recente sent. n. 826/2023:

«In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'articolo 13 comma 2 del D. L. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente».

I familiari del possessore

Sotto il profilo della coincidenza tra dimora e residenza, è (o, per meglio dire, era) presente un vincolo che ha pesantemente complicato le cose, introducendo una specifica previsione che subordinava il requisito della qualificazione dell'abitazione principale alla residenza e alla dimora del nucleo familiare del contribuente.

Tale requisito è stato oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale (sent. n. 209/2022); per ben valutare la portata di tale intervento è necessario ripercorrere l'evoluzione di tale previsione.

Con l'entrata in vigore dell'IMU, in relazione al requisito anagrafico, viene introdotta una regola specifica: l'abitazione principale del contribuente era quella nella quale il contribuente:

«[...] e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Il primo punto da segnalare è quindi il fatto che l'abitazione poteva considerarsi principale se il contribuente risiedeva e dimorava insieme al proprio nucleo familiare.

In base a tale norma, nel caso in cui il contribuente risiedeva e dimorava in un immobile diverso da quello in cui risiedeva e dimorava il coniuge, entrambi avrebbero finito per perdere le agevolazioni per abitazione principale. Il secondo periodo però interveniva in maniera forse troppo sibillina stabilendo comunque che nel Comune le agevolazioni potevano essere beneficate solo per un immobile. Ma questa previsione offriva spazio a diverse interpretazioni: doveva interpretarsi come una specificazione del periodo precedente, oppure essa ne costituiva una deroga?

L'interpretazione sul punto da parte della circolare n. 3/DF/2012, limitava l'applicazione del vincolo al nucleo familiare nel solo caso di immobili ubicati nello stesso Comune, mentre se

gli immobili erano ubicati sul territorio di diversi Comuni tale previsione non sarebbe risultata operativa, con la conseguenza che ciascun coniuge per la verifica della spettanza delle agevolazioni doveva valutare solo la propria posizione.

Sul tema era però intervenuta la Cassazione (sent. n. 20130/2020, n. 2194/2021 e n. 17408/2021) portando una interpretazione più letterale della disposizione: quando i coniugi dimorano e risiedono in immobili diversi si sarebbe dovuta considerare non applicabile l'esenzione. Il fatto che le 2 abitazioni fossero ubicate nel medesimo Comune, come detto, risultava una deroga che permetteva, almeno in relazione a una delle 2 abitazioni, di ottenere l'esenzione.

Tale impostazione è stata del tutto stravolta dalla sent. n. 209/2022, Corte Costituzionale, che ha pronunciato la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in commento nella parte in cui vincola l'esenzione alla verifica delle risultanze anagrafiche del coniuge: tale vincolo, osservano i giudici, porterebbe un ingiusto danno ai contribuenti coniugati, con questo contravvenendo in particolare all'art. 31, Cost. (oltre agli artt. 3 e 53), che pone la tutela della famiglia alla base del nostro ordinamento giuridico.

Pertanto, ciascun contribuente deve considerarsi libero di scegliere il proprio domicilio e fissare la propria residenza anche in maniera divergente rispetto al coniuge, concordando con questo il miglior modo per la gestione degli interessi affettivi ed economici della famiglia. Se tali interessi portano a utilizzare 2 diverse abitazioni, entrambe potenzialmente possono essere esentate.

A seguito di tale intervento, la formulazione della norma di esenzione IMU per abitazione principale deve intendersi la seguente: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»*.

Quindi, scompare ogni riferimento al nucleo familiare.

Nella sentenza i giudici però ci tengono a specificare che tale nuova posizione non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possano usufruire dell'esenzione: ove i coniugi abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta.

La sentenza elimina l'automatismo e responsabilizza i Comuni e le altre Autorità preposte a effettuare adeguati controlli.

Le pertinenze

Con il passaggio all'IMU, si deve segnalare una importante modifica relativamente alla

definizione di pertinenza.

Come avveniva ai fini ICI, anche nell'IMU il trattamento previsto per l'abitazione principale è esteso alle relative pertinenze (esenzione, ovvero aliquota ridotta se l'abitazione principale è qualificabile come di lusso), ma il criterio per l'individuazione di queste è variato.

Oggi è, infatti, previsto quanto segue: *«per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità a uso abitativo».*

I contribuenti possono quindi computare le agevolazioni solo per immobili pertinenziali censiti in determinate categorie catastali, nonché in numero limitato.

Si badi bene che la norma non prevede la possibilità, in generale, di computare genericamente 3 pertinenze tra quelle indicate, ma invece esattamente una per ciascuna delle categorie catastali individuate: questo sta a significare che, se il contribuente ha un C/2, un C/6 e un C/7, si avrà la possibilità di considerarle tutte e 3 pertinenze. Al contrario, se possiede 3 C/6, solo uno di questi sarà considerato pertinenza, mentre gli altri 2 saranno trattati con aliquota ordinaria.

A complicare (non poco) le cose, si deve segnalare la locuzione con la quale il Legislatore ha chiuso la disposizione in commento: *«anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità a uso abitativo».*

Quindi, nella verifica delle pertinenze occorre controllare che non ve ne sia qualcuna inglobata nell'abitazione principale, nel senso che abitazione e pertinenza risultano accatastate congiuntamente e sono rappresentate da un unico identificativo catastale e un'unica rendita.

Se, però, la cantina risulta iscritta congiuntamente all'abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre 2 pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest'ultima rientrerebbe la cantina iscritta in Catasto congiuntamente all'abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria.

Le assimilazioni all'abitazione principale

Il trattamento previsto per l'abitazione principale è esteso anche a fattispecie diverse: l'art. 1, comma 740, Legge n. 160/2019, precisa come gli immobili assimilati, al pari dell'abitazione principale, non sono soggetti a IMU.

Le assimilazioni si differenziano tra assimilazioni facoltative (nel senso che sono i singoli

Comuni a decidere se introdurle nei propri regolamenti, anche se in effetti si tratta di fattispecie molto frequentemente verificabili nella prassi) e assimilazioni obbligatorie (ossia quelle previste *ex lege*, che nessun Comune può eliminare).

Assimilazioni obbligatorie

Si devono considerare alla stessa stregua delle abitazioni principali (quindi con il riconoscimento dell'esenzione) i seguenti immobili elencati nell'art. 1, comma 742, lett. c), Legge n. 160/2019:

? cooperative edilizie a proprietà indivisa: i punti 1 e 2 sono dedicati alle cooperative a proprietà indivisa e stabilisce che sono esenti:

«1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica».

In questo caso, il soggetto passivo (che fruisce dell'esenzione) è la cooperativa, mentre nulla è invece dovuto dal socio;

? alloggi sociali: sono altresì assimilate alle abitazioni principali:

«3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale».

Con la risoluzione n. 2/DF/2023, il MEF è intervenuto per dare indicazioni operative per l'applicazione di tale forma di esenzione. Il chiarimento centrale contenuto nel documento di prassi in commento riguarda la gestione della fase di preassegnazione, quella nella quale l'immobile è temporaneamente inutilizzato a causa degli adempimenti amministrativi necessari all'assegnazione dell'immobile. La circolare n. 1/DF/2020, chiarì come la fattispecie degli alloggi sociali si distingue da quella degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli ERP, per i quali, a norma dell'art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019, è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria. Eventualmente, per questi ultimi, il Comune potrebbe anche prevedere l'applicazione di una specifica aliquota ridotta. Come detto, invece, è esclusa l'esenzione;

? coniugi separati: è considerata abitazione principale e quindi fruisce dell'esenzione:

«4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del

giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso».

Sul punto si ricorda che per tale immobile la soggettività passiva è posta a carico del coniuge assegnatario e quindi egli è tenuto all'intero obbligo di versamento dell'IMU; tale soggetto, comunque nulla pagherà in quanto esente quale abitazione principale;

? personale forze armate: infine, l'esenzione spetta per:

«5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».

Assimilazioni facoltative

L'ultimo punto dell'elencazione delle assimilazioni (ossia il punto 6) stabilisce quanto segue: *«su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare».*

Da notare come, mentre nella disciplina previgente si facesse riferimento ai soli diritti di "proprietà e usufrutto", oggi il riferimento è a un più generale "possesso" ricomprendendo quindi anche gli altri diritti reali, in particolare il diritto di abitazione: questo significa che qualora il coniuge superstite dovesse trasferirsi nell'istituto di ricovero, potrebbe beneficiare di tale assimilazione (e quindi dell'esenzione dal pagamento dell'IMU).

Come affermato dal MEF durante Telefisco 2020, il Comune non può applicare tale disposizione restringendone al contempo l'ambito applicativo attraverso la previsione di requisiti ulteriori: secondo il MEF, infatti, il Legislatore rimette all'autonomia dell'ente esclusivamente la scelta circa l'applicazione o meno di tale disposizione nell'ambito del proprio regolamento, alle condizioni però prescritte nella stessa.

Peraltro, per lo stesso motivo poiché la norma non richiede che tale immobile precedentemente al ricovero fosse utilizzato come abitazione principale, tale vincolo non può essere neppure introdotto dal Comune stabilendo nel proprio regolamento tale forma di assimilazione.

Si segnala che l'articolo è tratto da “[La circolare tributaria](#)”.

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI***L'acquisto degli omaggi natalizi***

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Nuova fiscalità del lavoro dipendente: tra IRPEF, agevolazioni, welfare e incentivi aziendali

Scopri di più

Esamineremo nel presente contributo il caso degli **omaggi ai dipendenti e alla clientela**, ripercorrendo, prima di parlare dell'aspetto contabile, la normativa relativa alle **imposte dirette e indirette**.

In linea generale, **gli omaggi alla clientela** rientrano nella più ampia categoria delle **spese di rappresentanza** e, in merito alle imposte dirette, le **spese per omaggi sono deducibili integralmente se di costo unitario non superiore a 50 euro**. Diversamente, **per omaggi il cui costo unitario superi i 50 euro**, occorre rifarsi ai limiti di deduzione previsti dal **DM 19 novembre 2008**.

Ai fini IVA, la **detraibilità dell'imposta è totale se il valore unitario del bene non supera**, anche in questo caso, i **50 euro**. Tuttavia, la detraibilità di cui abbiamo parlato rileva all'atto dell'acquisto, cosa accade all'atto della *regalia*? Si verifica una **differenziazione a seconda che il bene omaggio sia o meno oggetto dell'attività d'impresa**. Uno schema ci aiuterà a comprendere meglio:

Tipologia di omaggio**Regime IVA alla cessione**

Beni non rientranti nell'attività produttivaCessione f.c.i.; [art. 2, D.P.R. n. 633/1972](#)
dell'azienda di costo superiore a 50 euro

Beni non rientranti nell'attività produttivaCessione f.c.i.; [art. 2, D.P.R. n. 633/1972](#)
dell'azienda di costo inferiore a 50 euro

Beni rientranti nell'attività produttivaCessione imponibile (tranne il caso di
dell'azienda di qualsiasi importo indetraibilità dell'IVA in acquisto nel qual caso
anche la cessione è f.c.i.; [art. 2, D.P.R. n. 633/1972](#))

Dal punto di vista contabile, **se si acquista un bene per regalarlo**, all'atto dell'acquisto, unitamente all'uscita finanziaria di cassa o banca, si rileverà **la voce di Conto economico accesa agli omaggi**.

Cosa accade, invece, **se omaggio un bene di mia produzione**? Innanzitutto, si **rileva la cessione**

dell'omaggio che può avvenire con **emissione di fattura per singola operazione**, ovvero in **autofattura**. Nel primo caso, la scrittura contabile sarà la seguente:

Clienti a Diversi	1.220,00	
a	Omaggi a clienti	1.000,00
a	Iva a debito	<u>220,00</u>

Quindi, occorre distinguere **a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell'IVA**. In tal caso, in fattura, oltre alla dizione già indicata, occorrerà scrivere anche, e alternativamente:

- "... **con obbligo di rivalsa** ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 633/1972",
- "... **senza obbligo di rivalsa** ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 633/1972".

Nel primo caso, rivalsa, la **scrittura contabile sarà la seguente**:

Diversi	a	Clienti	1.220,00
Spese di rappresentanza			1.000,00
Cassa			<u>220,00</u>

Nel secondo caso, la scrittura sarà:

Diversi	a	Clienti	1.220,00
Spese di rappresentanza			1.000,00
Imposte indeducibili			<u>220,00</u>

Quanto agli **omaggi ai dipendenti** anche in questo caso occorre distinguere:

- omaggi che **non rientrano nell'attività d'impresa**, di qualunque importo: **rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini IRES e IRPEF e non IRAP**; ai **fini IVA l'imposta sull'acquisto del bene è indetraibile**;
- **omaggi che rientrano nell'attività di impresa**, di qualunque importo: **rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini IRES e IRPEF, e non IRAP**, e la **relativa IVA all'acquisto è detraibile**.

Un ultimo cenno ai **campioni gratuiti di modico valore** e appositamente contrassegnati: all'atto dell'acquisto, e ai fini delle imposte dirette, essi rilevano come **merce c/acquisto interamente deducibili se oggetto dell'attività**, ovvero spese di rappresentanza, anch'esse deducibili, nel caso contrario. Ai fini IVA, all'atto dell'acquisto, **l'imposta è sempre detraibile**.

Vale ai fini della deduzione quale spesa di rappresentanza il dato dell'[art. 108, TUIR](#), secondo cui la deduzione si lega alle seguenti percentuali:

- **1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;**
- **0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;**
- **0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.**

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi **indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento** in dichiarazione dei redditi.

Fino a 10 milioni di euro	1,5%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	0,6%
Oltre 50 milioni di euro	0,4%

In merito all'IVA, il D.P.R. n. 633/1972 afferma che **non è ammessa la detrazione dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute** per l'acquisto di **beni di costo unitario non superiore a 50 euro**. Da cui:

Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	deducibilità del 100%
spese di rappresentanza superiori a 50 euro	indeducibilità del 100%

Aliquota IVA delle operazioni complesse con prezzo unico

di **Marco Peirola**

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

Dall'art. 1, par. 2, Direttiva 2006/112/CE, si desume che, **ai fini IVA**, ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi deve essere **normalmente considerata distinta e indipendente**.

Di conseguenza, un'operazione economica che **comprenda più elementi** deve considerarsi costituita da **diverse cessioni e/o prestazioni distinte e indipendenti**, da valutare separatamente dal punto di vista dell'IVA.

L'applicazione del **medesimo regime IVA** a tutti gli elementi che configurano l'operazione economica è possibile solo in presenza di un'**operazione complessa** la cui **sussistenza implica**, in particolare, che le **cessioni e/o prestazioni formalmente distinte**, che potrebbero essere eseguite separatamente dando luogo a una differente imposizione, **non sono tra loro indipendenti**.

In base all'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria, ripresa anche dalla prassi amministrativa, **questa circostanza si verifica quando**:

- **2 o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo** sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'**unica operazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale**; oppure
- **1 o più prestazioni costituiscono la prestazione principale**, mentre l'altra o le altre **prestazioni costituiscono una prestazione accessoria o più prestazioni accessorie** cui si applica la stessa disciplina IVA della prestazione principale.

Al fine di stabilire se le prestazioni fornite costituiscano più **prestazioni indipendenti o una prestazione unica**, occorre, da un lato, individuare **gli elementi caratteristici** dell'operazione complessa e, dall'altro, **tenere conto dell'obiettivo economico** di tale operazione.

Nell'ambito delle operazioni complesse per le quali sia pattuito un corrispettivo unico si pone il problema di stabilire quale sia l'**aliquota IVA applicabile**.

Nella [risoluzione n. 142/E/1999](#), l'Amministrazione finanziaria ha precisato che alle

prestazioni di cui trattasi è applicabile l'IVA con l'**aliquota massima prevista per le prestazioni ricomprese nella fattispecie negoziale**.

In sostanza, tale documento di prassi ha chiarito che, in **presenza di più operazioni**, per le quali sia pattuito un **corrispettivo unico**, deve aversi riguardo **all'aliquota IVA più alta tra quelle previste per i beni/servizi ceduti/resi, a prescindere dall'eventuale prevalenza dei beni/servizi ad aliquota inferiore**.

Tale posizione è stata confermata dalla [risoluzione n. 111/E/2004](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in base a un consolidato principio di carattere generale, implicito nella disciplina IVA, se, a fronte di prestazioni per le quali **sono previste diverse aliquote**, viene richiesto e fatturato un corrispettivo indistinto, **prevale in ogni caso l'aliquota maggiore**.

Nello stesso senso anche la [risposta a interpello n. 35/E/2022](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'operazione presa in considerazione **deve essere assoggettata a IVA con applicazione dell'aliquota nella misura del 10%**, vale a dire con l'**aliquota più elevata tra quelle astrattamente applicabili agli ingredienti che compongono la confezione**, specificando che tale soluzione presuppone, in ogni caso, che gli ingredienti siano riconducibili ai prodotti tassativamente elencati nelle [Parti II, II-bis e III della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972](#).

Una diversa indicazione è stata, invece, resa con la [risoluzione n. 51/E/2019](#), secondo cui la presenza, nella stessa confezione, di erbe aromatiche assoggettate ad aliquote differenti – per le quali **non sia possibile riscontrare una predominanza che conferisca il “carattere essenziale”** all'operazione – comporta l'assoggettamento dell'intera confezione **all'aliquota IVA più elevata** e, in particolare, secondo la [risoluzione n. 56/E/2017](#), all'aliquota ordinaria, qualora nella confezione **vi sia anche la presenza di erbe la cui cessione sia assoggettata a tale aliquota**.

A ben vedere, l'Amministrazione finanziaria è allineata alla posizione della giurisprudenza comunitaria nel ritenere che alla prestazione considerata come unica debba applicarsi una sola aliquota IVA, ma è da ritenere che quest'ultima dovrebbe essere individuata in funzione del **rapporto di prevalenza esistente tra gli elementi che compongono l'operazione economicamente unitaria**, anziché applicare, “a prescindere”, l'aliquota più alta.

Nella sentenza di cui alla [causa C-463/16 del 18 gennaio 2018](#), la Corte ha affermato che la qualifica come “prestazione unica” di **un'operazione composta da più elementi implica l'applicazione della medesima aliquota IVA**. La facoltà, lasciata agli Stati membri, di assoggettare i diversi elementi che compongono **la prestazione unica a più aliquote IVA comporterebbe**, infatti, la **scomposizione artificiale di tale prestazione** e rischierebbe di alterare la funzionalità del sistema dell'IVA, in violazione della giurisprudenza che ha sancito tale principio.

Sempre secondo i giudici UE, la circostanza che sia **possibile identificare il prezzo**

corrispondente a ciascun elemento distinto che compone la prestazione unica **non è idonea a giustificare alcuna deroga** alla conclusione che precede, anche perché il principio di neutralità fiscale rischierebbe di essere compromesso, **poiché 2 prestazioni uniche**, composte da 2 o più elementi distinti, che sono, sotto tutti gli aspetti, simili, **potrebbero dover essere assoggettate**, secondo la predetta ipotesi, **ad aliquote IVA distinte applicabili ai suddetti elementi**, a seconda che sia o meno possibile identificare il prezzo corrispondente a tali diversi elementi.

Ritornando alle indicazioni della prassi amministrativa sopra richiamate, è vero che **le aliquote ridotte costituiscono un'eccezione** e devono essere applicate in modo restrittivo, ma c'è da chiedersi se sia effettivamente corretto prescindere dal rapporto di prevalenza tra i beni/servizi ceduti/resi a fronte di un corrispettivo unitario, in particolar modo quando **l'operatore sia in grado di supportare il suddetto rapporto di prevalenza sul piano probatorio**.

In effetti, la Corte di Cassazione, con l'[ord. n. 9661/2017](#), sembra smentire l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, laddove nel caso esaminato – relativo alla cessione di un **fabbricato unitariamente considerato avente prevalente destinazione strumentale** – viene confermata l'applicazione dell'**aliquota ordinaria**, ben potendosi quindi ritenere che **se la destinazione prevalente dell'immobile fosse stata abitativa si sarebbe concluso per l'applicazione dell'aliquota ridotta**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Interventi del DDL bilancio sulla soglia di partecipazione alle società di capitali

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

La **commisurazione del 10% alle partecipazioni al capitale, anziché agli utili**, rischia di generare **evidenti incongruenze fiscali**.

L'art. 18 della manovra di bilancio 2026, all'[art. 59, comma 1, TUIR](#), introduce la **tassazione piena degli utili relativi a partecipazioni inferiori al 10% del capitale sociale** della partecipata (detenuto **direttamente o indirettamente** per il tramite di società controllate ai sensi dell'[art. 2359, comma 1, n. 1\), c.c.](#), tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo). Con ogni probabilità, con l'*iter* di approvazione **tale soglia verrà ridotta al 5%**, ma i problemi che di seguito vengono esposti **rimangono inalterati**.

Fermo rimanendo la piena contrarietà dell'introdotta tassazione rispetto alla *ratio* dell'[art. 59](#) che, come noto, al pari dell'[art. 89, TUIR](#), risponde all'obiettivo della Riforma Tremonti di **spostare il perno impositivo dai soci alla società**, in tale sede si vuole esaminare la portata normativa dell'inciso «*utili relativi a partecipazioni inferiori al 10% del capitale sociale di sottoscrizione*». A tale fine, va considerato che dalla detenzione di una partecipazione derivano i **c.d. diritti sociali nella doppia articolazione di diritti giuridici e diritti economici** (che includono anche il diritto agli utili). Nella S.r.l. la regola di governo generale dell'entità dei diritti spettanti ad ogni socio è fissata dall'[art. 2468, comma 2, c.c.](#), a mente del quale, salvo la specifica deroga del comma 3 : «*i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento*».

Trattasi manifestatamente di una **norma suppletiva che ammette l'ingerenza statutaria dei soci**, tanto che per la dottrina assume significato pregnante la **distinzione tra "quota" e "partecipazione ai diritti sociali"**, dove la quota, da intendere come frazione del capitale sociale di sottoscrizione, **attribuita a ciascun socio può, su base negoziale, non coincidere con la misura della relativa partecipazione ai diritti sociali**. In altri termini, l'[art. 2468, comma 2](#), detta la regola base della c.d. **doppia proporzionalità**:

- i diritti spettano ai soci in **misura proporzionale alla partecipazione** da ognuno

posseduta;

- a sua volta la partecipazione è determinata in **“misura proporzionale al conferimento”**.

Tale regola generale può, però, essere **derogata su impulso negoziale dei soci**, per cui la partecipazione agli utili può venire **dissociata dall'indicata regola della doppia proporzionalità e seguire regole diverse** (con il solo obbligo di non contravvenire al c.d. Patto Leonino). Inoltre, il citato [comma 2 dell'art 2468, c.c.](#), salvaguarda la portata prescrittiva del comma 3, a mente del quale: *«Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili»*.

Da tale previsione viene fatta derivare la **possibilità di una differenziazione in positivo di tali diritti sociali**, legata alla persona dei soci e non alle quote di cui sono titolari. Con specifico riguardo ai particolari **diritti inerenti “la distribuzione degli utili”** è opinione **comune in dottrina** (la quale la fa derivare da un passo della Relazione al decreto di Riforma) che essa possa riguardare anche **il quantum degli utili spettanti ai soci**. Per autorevole dottrina in materia (G. Zanarone): *«L'attribuzione deve avere ad oggetto “particolari diritti”, dove per particolari, in contrapposizione a generali, devono intendersi diritti diversi da quelli normalmente spettanti in base alla partecipazione: diversi quantitativamente (si pensi ad un socio cui venga attribuita una percentuale di utili più che proporzionale rispetto alla propria partecipazione) ...»*.

Rappresentato, quindi, che la partecipazione ritrae, solo come regola generale, la **misura dei diritti sociali dalla consistenza del conferimento** e che, quindi, su base negoziale i soci, in virtù dell'ammessa **ampia autonomia statutaria** di governo del documento costitutivo, possono deviare da tale corrispondenza, convenendo **differenti opzioni di commisurazione di tali diritti**, nel caso alla persona del socio vengano attribuiti diritti inerenti alla distribuzione **degli utili diversi da quelli correlabili alla portata del conferimento**, come si deve fiscalmente assumere tale deviazione con riguardo **all'espressione legislativa**: *«utili relativi a partecipazioni non superiori al 10% del capitale sociale della partecipata»*. Un esempio può agevolare la **comprensione della questione**. Se, ad esempio, a un socio che detiene una partecipazione di sottoscrizione del 10% viene accordato un **diritto di partecipazione agli utili del 60%** o, viceversa, se a un socio con una partecipazione di **sottoscrizione del 70% viene attribuita una partecipazione agli utili del 10%**, tali misure di diritto agli utili **assumono rilevanza ai fini della nuova portata della norma?**

La lettera normativa, nel ricordare l'obbligo impositivo pieno alle partecipazioni non superiori al 10% del capitale sociale detenuto direttamente e indirettamente, appare connettersi alla **quota di partecipazione identificata nelle sue ordinarie prerogative di unitarietà e indivisibilità**, sulla base, quindi, di un **nesso di raccordo oggettivo, del tutto dissociato dai diritti che nella commisurazione a regime** promanano dalla quota e dal **relativo conferimento**. Sul piano testuale, **deviazioni letterali non appaiono possibili**, dal momento che la detenzione della partecipazione al capitale slega i diritti definiti statutariamente e **connessi alla persona del socio**, a remunerazione, ad esempio, delle **sue qualità personali**, di cui si avvantaggia tutto il sodalizio associativo o per altri motivi, che andrebbero reputati come **insindacabili dei soci**. In tale caso, si deve ammettere **l'incongruenza degli effetti fiscali**, dal

momento che, tornando agli esempi proposti, il socio con **una partecipazione di sottoscrizione del 10%**, a fronte di un **diritto agli utili del 60%**, subisce il nuovo **aggravio fiscale pieno**, mentre nell'indicato **caso inverso** del socio che a fronte di una partecipazione del 70% gode di un diritto agli utili del 10% **non subisce alcun aggravio impositivo aggiuntivo**. La soluzione, quindi, che appare essere più congrua, è quella che connette il parametro di riferimento **agli utili di partecipazione e non alla quota di partecipazione**, in quanto mentre il primo (la commisurazione degli utili) è un parametro che include anche **il regolamento intersoggettivo dei soci**, configurandosi, quindi, come definitivo, **il secondo**, invece, si raccorda a uno stadio legale a regime, **non inclusivo dell'accordo statutario dei soci**.

Ovviamente, in conclusione, si sottolinea la manifesta contrarietà della novella alla *ratio* dell'**art. 59, TUIR**, e del c.d. **regime PEX**. La norma, fermo rimanendo che, per chi scrive, con l'obbligo impositivo **non si possono perseguire scopi che non consentano di osservare le prerogative della capacità contributiva** (**art. 53, Costituzione**), introduce un **regime fiscale più gravoso per gli investimenti partecipativi meno redditizi** (sotto la soglia del 10%) e premia fiscalmente gli **investimenti più consistenti**, che non sempre, peraltro, **consentono di intravedervi un possesso partecipativo di natura imprenditoriale**, con ingerenza strategica nelle decisioni di mercato. Il possesso, ad esempio, di una **partecipazione del 15% non immette** (soprattutto nelle società chiuse) il **socio nelle strategie decisorie della società**, per cui la soglia legislativamente individuata non è nella condizione di assicurare la distinzione tra l'investimento di natura finanziaria e l'investimento di natura produttivo-imprenditoriale. La domanda non eludibile è, quindi, sotto il profilo costituzionale della capacità contributiva, **per quale ragione l'investimento più dimesso** (che potrebbe anche costituire l'unica forma di sostentamento economico del contribuente) **può subire legittimamente una tassazione maggiore?**

La Corte Costituzionale ha già nel passato consolidato l'insegnamento che quando una norma viene eterogeneamente incapsulata in un **corredo normativo coordinato da una ratio rispondente a definite logiche impositive**, la mancata intersezione conciliativa della norma con il complessivo elaborato normativo di riferimento, difetta di ragionevolezza e urta con l'**art. 3, Costituzione**, rimanendone destrutturata sul piano degli effetti. Ciò è avvenuto per **la norma che intentò di coniugare l'IRPEF** (imposta pensata per la tassazione del monte reddituale di una sola persona fisica) con il **cumulo dei redditi del nucleo della famiglia** (Corte Costituzionale, **sent. n. 179/1976**) e con l'ILOR (imposta finalizzata a perseguire la c.d. funzione di discriminazione qualitativa dei redditi) applicata ai professionisti (Corte Costituzionale, **sent. n. 42/1980**). Nel caso in esame, il Legislatore **immette nel regime PEX una norma che nello sterilizzare gli effetti del regime stesso in ordine alle partecipazioni sotto il 10%** (peraltro in modo parcellizzato e discriminante tra dividendi e plusvalenze) si erge ad esempio didattico di **irragionevolezza fiscale**.

L'auspicio principale, quindi, per tutte le ragioni espresse, non è quello di individuare l'indicato più appropriato parametro di commisurazione del 10%, ma è quello che una **tale norma venga archiviata**.

IMPOSTE SUL REDDITO***Deducibilità IRPEF spese sostenute da artisti e professionisti dello spettacolo: il confine dell'uso promiscuo***di **Alessandra Magliaro, Sandro Censi**

Seminario di specializzazione

Attività di spettacolo e intrattenimento

Profili giuridici, fiscali e contributivi

Scopri di più

L'attività degli **artisti e professionisti dello spettacolo** può essere qualificata, a seconda della modalità con cui viene esercitata, sia come **lavoro dipendente** che come **lavoro autonomo abituale o occasionale**. La corrispondente determinazione del reddito percepito seguirà, pertanto, le **regole fiscalmente previste per la relativa fattispecie**.

Per quanto concerne il **reddito da lavoro dipendente**, come noto, **non sarà possibile dedurre le spese sostenute per la produzione del medesimo** mentre, per quanto riguarda il **reddito da lavoro autonomo**, potranno essere **dedotte le relative spese**.

Per quanto concerne queste ultime ve ne sono **alcune di difficile contestazione e di sicura inerenza** quali, se ad esempio stiamo parlando dello **staff tecnico, l'acquisto di attrezzature audio-video**, computer, smartphone, videocamere, fotocamere, microfoni, luci, **computer per montaggio video**, software di editing, costi di viaggio e trasferta, ecc.

L'ottica può, però, essere diversa quando da **coloro che non sono "on stage"**, per utilizzare il termine del Commentario Ocse, **ci si sposta verso coloro che "sono sul palco"**. Per costoro, infatti, elementi quali la **cura estetica o l'abbigliamento**, le calzature, il trucco, ecc., possono essere **estremamente rilevanti e rappresentano una componente importante dell'attività professionale esercitata**.

E' invero la questione relativa, ad esempio, alla **deducibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per l'acquisto del vestiario** da parte di artisti e professionisti è **da anni oggetto di acceso dibattito e contenzioso**. La normativa di riferimento, l'[art. 54, TUIR](#), consente la **deducibilità solo delle spese dotate dell'attributo di inerenza rispetto all'attività esercitata**.

L'**inerenza**, intesa come il rapporto di diretta e immediata correlazione tra la spesa e la professione, si manifesta chiaramente solo **in casi specifici**, dove **l'abbigliamento è strettamente funzionale all'attività e non ha impiego privato** (come la toga per l'avvocato o gli abiti di scena per i ballerini, i cui costi dovrebbero essere integralmente deducibili).

I maggiori dubbi sorgono, invece, per i capi **di abbigliamento che possono essere utilizzati sia nell'ambito lavorativo che nella vita privata** (uso promiscuo); situazione tipica dei **volti noti del mondo dello spettacolo**.

La giurisprudenza di merito ha sviluppato orientamenti che tendono a riconoscere **la deducibilità parziale in queste casistiche**. In un particolare caso, la CTR Lombardia, sent. n. 3938/15/18, ha riconosciuto la **deducibilità forfettaria del 50% dei costi per il vestiario e gli accessori di un'attrice**, show girl e conduttrice TV italo-argentina. Il Collegio ha ritenuto **l'inerenza oggettivamente dimostrata dai contratti televisivi**, i quali espressamente prevedevano che l'artista dovesse usare un **"adeguato vestiario moderno di sua proprietà"**.

In una decisione successiva, CTR Lombardia n. 949/1/22, i **costi per l'abbigliamento di una cantante lirica professionista sono stati ritenuti deducibili al 50%**, poiché la spesa è stata considerata **direttamente funzionale e inerente** allo svolgimento della professione, che richiede specifici standard di immagine.

Infine, anche per **una giornalista e influencer nel campo della moda**, il vestiario è stato qualificato come parte **integrante del personaggio** e un presupposto necessario **per l'attività svolta** (CGT II grado Lombardia, n. 468/7/24). Secondo i giudici la spesa sostenuta *«è una condizione strettamente collegata con l'attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuto inerente alla particolare attività professionale esercitata»*.

In linea di principio, quando l'abbigliamento, pur essendo richiesto dal **decoro professionale**, può **avere impieghi privati**, è possibile dedurre i relativi costi nella misura del 50%, applicando la percentuale prevista dall'[art. 54, TUIR](#), per i beni a uso promiscuo. È cruciale, tuttavia, che tale correlazione **tra attività professionale e costo sia plausibile e documentata**.

Il suggerimento potrebbe essere quello di **conservare la ricevuta della spesa sostenuta** (fattura o scontrino fiscale) **insieme a foto o video che documentino in quale occasione "lavorativa"** quell'abito, quelle scarpe o quegli accessori **sono stati utilizzati**, dimostrando così quell'inerenza che, secondo la Cassazione ([sent. n. 27786/2018](#)), va valutata attraverso un *«giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo»*.

OPINIONI E ISTITUZIONI

Il salto digitale degli Studi: l'AI ora è al servizio del Professionista

di **Milena Montanari**

Una nuova fase per l'organizzazione dello Studio

La crescente complessità operativa spinge molti Studi a interrogarsi su **come migliorare il proprio modello di lavoro**.

Il ruolo del Commercialista sta cambiando rapidamente: le attività tradizionali generano oggi margini sempre più ridotti e sono spesso percepite come servizi standardizzati; a crescere, invece, è la **domanda di consulenza strategica, di interpretazione dei dati e di capacità di anticipare scenari**. La complessità normativa e la pressione sui tempi rendono necessario un modello di lavoro che alleggerisca l'operatività e permetta di concentrarsi sulle attività di valore.

Per questo, l'arrivo di **strumenti alimentati dall'AI rappresenta una svolta**: non più un concetto astratto, ma un supporto reale alle attività quotidiane dello Studio.

Dove l'AI può fare la differenza

È in questa direzione che si muove l'evento organizzato da TeamSystem il **4 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 11:00**, con la partecipazione di **Alberto Mattiello** – Futurologo, Esperto di Tecnologia e Innovazione Aziendale, **Giuseppe Busacca** – General Manager, BU Professional Solution, **Matteo Morici** – Product Director, BU Professional Solution e **Giacomo Gorla** – Dottore Commercialista, Studio Sciandra & Associati.

Un incontro digitale pensato per mostrare come l'AI possa diventare parte concreta dell'operatività quotidiana dello Studio:

- **Automazione strutturata**: prelievo e contabilizzazione delle fatture, gestione e riconciliazione dei movimenti bancari, creazione automatica dei cespiti e monitoraggio dei processi sono solo alcune delle attività che possono essere automatizzate, riducendo errori e tempi non produttivi.
- **Interazione intelligente con il gestionale**: attraverso un'interfaccia conversazionale, è possibile ottenere risposte operative, recuperare documenti, accedere rapidamente alle funzioni da utilizzare e ricevere suggerimenti contestuali. Un supporto prezioso per collaboratori e titolari.

- **Insight a supporto della consulenza:** i dati contabili diventano indicatori chiave, confronti tra annualità, analisi di scostamenti e informazioni utili per incontri più efficaci con i clienti.

Le soluzioni TeamSystem per guidare il cambiamento

All'interno di questo percorso si colloca TeamSystem Studio AI, la **nuova generazione di soluzione gestionale** che integra automazione, strumenti conversazionali e funzionalità di analisi avanzata in un unico ambiente Cloud SaaS.

Il 4 dicembre rappresenta quindi un momento importante per comprendere come impostare un **percorso di trasformazione digitale coerente con le reali esigenze dello Studio**.

Sarà l'occasione per vedere strumenti e funzionalità in azione, valutare il loro impatto sulla quotidianità e capire come possano contribuire a rafforzare il ruolo del Professionista nei confronti delle aziende assistite. Un passo in avanti decisivo verso un modello di Studio più moderno, più solido e più sostenibile.

Per ulteriori informazioni e per iscriverti gratuitamente, [clicca qui!](#)